

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2024
120/2024/R/GAS

MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DEL BILANCIAMENTO GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1289^a riunione del 2 aprile 2024

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il regolamento CE 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione europea, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito legge 266/05);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità del 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 139/2023/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente la "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027";
- la comunicazione dell'Autorità del 12 giugno 2018 (prot. Autorità 18333 del 12 giugno 2018).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei medesimi servizi;

- con il Regolamento 312/2014, la Commissione europea ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l’Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (di seguito: TIB) che attua il Regolamento 312/2014;
- il comma 2.6 del TIB, avente effetto dall’1 gennaio 2020, attribuisce al responsabile del bilanciamento il compito di provvedere all’approvvigionamento del quantitativo di gas necessario al funzionamento del sistema, che include autoconsumi, perdite di rete, gas non contabilizzato della rete di trasporto e la variazione giornaliera di *linepack*, presso la piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici S.p.A;
- il comma 8.2 del TIB contiene disposizioni in materia di neutralità del responsabile del bilanciamento. Queste, con riferimento all’approvvigionamento di volumi di gas per il funzionamento del sistema (gas non contabilizzato (GNC), perdite, consumi e variazione giornaliera di *linepack*), prevedono che sia regolato con la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) il saldo netto fra il costo sostenuto per l’approvvigionamento e il prezzo cui sono valorizzati i quantitativi di gas riconosciuti a copertura di autoconsumi, perdite e GNC, definito annualmente ai sensi della regolazione tariffaria del servizio di trasporto;
- con riferimento ad autoconsumi, perdite e GNC, nell’ambito della regolazione tariffaria del servizio di trasporto sono inoltre definite modalità di gestione delle differenze fra le componenti di ricavo riconosciute per la loro copertura e il ricavo effettivamente conseguito;
- invece, con riferimento al *linepack*, per cui non operano altri meccanismi di conguaglio, il responsabile del bilanciamento non è neutro rispetto alle variazioni annuali del prezzo adottato per la sua valorizzazione nel meccanismo di neutralità del TIB.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 139/2023/R/gas l’Autorità ha approvato la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” (di seguito: RTTG);
- l’RTTG ha previsto nuove modalità per la gestione delle partite economiche relative ad autoconsumi, perdite di rete e gas non contabilizzato in corso d’anno; ed in particolare, prevede:
 - all’articolo 30, l’istituzione di un nuovo corrispettivo unitario variabile *pro forma* CV^{APG} , a copertura di autoconsumi, perdite di rete e gas non contabilizzato;
 - al comma 33.1, che le imprese di trasporto versino mensilmente alla CSEA, sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas”, il gettito determinato sulla base del corrispettivo *pro forma* CV^{APG} applicato ai quantitativi prelevati dalla rete;
 - al comma 33.2, che la CSEA riconosca al responsabile del bilanciamento, con cadenza mensile, tramite il meccanismo di neutralità del TIB, i costi

sostenuti per l'approvvigionamento del gas a copertura di autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato su tutta la rete di trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 2, comma 38, della legge 481/95 - letto in combinato con l'articolo 1, comma 68-bis, della legge 266/05 - stabilisce che ai fini della copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
- l'articolo 1, comma 1, del TIB stabilisce che il responsabile del bilanciamento eroga il servizio di bilanciamento del gas naturale conformemente ai principi e alle disposizioni di cui al Regolamento UE 312/2014 e ai principi e disposizioni contenuti nella presente deliberazione;
- l'articolo 29 del Regolamento UE 312/2014 prevede che il gestore del sistema di trasporto non guadagna né perde dalla riscossione o dal pagamento di oneri di sbilancio, corrispettivi infragiornalieri, corrispettivi per azioni di bilanciamento e altri corrispettivi connessi alle sue attività di bilanciamento (che si considerano tutte attività intraprese dal gestore del sistema di trasporto per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento UE 312/2014);
- con la comunicazione 12 giugno 2018 la Direzione Mercati sulla base degli indirizzi del Collegio dell'Autorità ha rappresentato in materia che nell'ambito delle partite della neutralità di cui all'articolo 8 del TIB può essere ricompresa la sola quota di contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità relativa ai ricavi derivanti dall'attività di bilanciamento cui si applica il medesimo articolo del TIB.

RITENUTO CHE:

- sia necessario modificare le disposizioni del TIB in materia di neutralità del responsabile del bilanciamento rispetto all'approvvigionamento dei volumi a copertura di autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato al fine di recepire le disposizioni introdotte dal RTTG;
- sia necessario aggiornare i riferimenti alla regolazione tariffaria per il servizio di trasporto contenuti nel TIB;
- ai fini di garantire la neutralità del responsabile del bilanciamento rispetto alle variazioni del prezzo di valorizzazione del *linepack*, sia opportuno sostituire l'attuale riferimento definito annualmente dalla regolazione tariffaria con un riferimento di prezzo fisso convenzionalmente determinato in linea con l'attuale valore di mercato;
- sia necessario prevedere che il responsabile del bilanciamento regoli con la CSEA gli importi che sono insorti, dall'1 gennaio 2020, per effetto della variazione del prezzo di valorizzazione del *linepack* su base annuale;

- sia, inoltre, opportuno integrare la disciplina della neutralità contenuta nel TIB con le modalità di copertura dell'ammontare versato a favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 481/95, inserendo i medesimi indirizzi di cui alla comunicazione 12 giugno 2018

DELIBERA

1. di sostituire, al comma 1.2, lettera m), le parole “quinto periodo di regolazione (2020-2023)” con le parole “sesto periodo di regolazione (2024-2027)”;
2. di sostituire, al comma 4.3, le parole “comma 8.3 dell’RTTG” con le parole “comma 9.3 dell’RTTG, ovvero al prezzo di cui al comma 8.6 per le variazioni di *linepack*,”;
3. di sostituire al comma 4.4, le parole “in valore economico sulla base del valore medio del SAP del medesimo mese ovvero, nel caso di imprese di trasporto, al prezzo determinato ai sensi del comma 8.3 dell’RTTG” con le parole: “:
- al prezzo di cui al comma 8.6, per la variazione di *linepack*;
- in conformità con la regolazione tariffaria applicabile per consumi, perdite e gas non contabilizzato;
- al valore medio del SAP del medesimo mese per gli ulteriori quantitativi”;
4. di sostituire al comma 8.2, lettera a), le parole “necessari per il funzionamento del sistema di trasporto” con le parole: “corrispondenti alla variazione di *linepack* tra la fine e l’inizio del giorno gas”;
5. di aggiungere al comma 8.2, lettera b), dopo le parole “importi applicati ai sensi del comma 4.4 alle imprese che gestiscono impianti interconnessi” le parole: “e del valore riconosciuto per i volumi di gas corrispondenti alla variazione di *linepack* tra la fine e l’inizio del giorno gas”;
6. di sostituire al comma 8.6, le parole “necessari per il funzionamento del sistema di trasporto” con le parole: “corrispondenti alla variazione di *linepack* tra la fine e l’inizio del giorno gas” e le parole “determinato ai sensi del comma 8.3 dell’RTTG e i termini” con parole: “di 30 €/MWh e il termine $\Delta L P c$ ”;
7. di eliminare all’articolo 8, comma 11, dopo le parole “Direzione mercati energia” le parole: “all’ingrosso e sostenibilità ambientale”;
8. di sostituire al comma 8.12 “le parole “36 dell’RTTG” con le parole “41 dell’RTTG”;
9. di inserire dopo il comma 8.12, il seguente comma:
“8.13 Il responsabile del bilanciamento comunica alla Cassa l’ammontare versato per l’applicazione del contributo a copertura dei costi di funzionamento dell’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 38, della legge 481/95, con riferimento alla sola parte dei ricavi derivanti dall’attività di bilanciamento. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la Cassa riconosce al responsabile del bilanciamento l’ammontare comunicato, a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento.”;

10. di prevedere che il responsabile del bilanciamento regoli con la CSEA gli importi che sono insorti, dall'1 gennaio 2020, per effetto della variazione del prezzo di valorizzazione del *linepack* su base annuale;
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del bilanciamento e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
12. di pubblicare il TIB come modificato dal presente provvedimento;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini